



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Repertorio Atti n. 12/ev del 29 gennaio 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane;

VISTO il "Libro Bianco sullo sport" approvato l'11 luglio 2007 dalla Commissione Europea in cui si evidenzia come l'attività sportiva "oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo".

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244, che all'articolo 2, commi 564 e 565, ha previsto l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, attraverso un finanziamento di 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla ripartizione e destinazione del Fondo per il finanziamento di attività a livello nazionale, regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi, al fine di assicurare il pronto avvio e l'efficace attuazione delle politiche per lo sport di cittadinanza previste dalla citata legge n. 244 del 2007,

VISTA la nota del 28 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza, il Governo ha reso noto che il testo dell'intesa doveva essere integrato all'articolo 3, comma 1, lett. b) con l'inserimento dopo le parole: "Per la costituzione e le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva" delle seguenti: "anche in relazione e a supporto dell'attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva";

CONSIDERATO che le Regioni hanno consegnato un documento in cui hanno proposto talune modifiche agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, del testo che sono state accolte dal Governo, nonché una proposta di integrazione all'articolo 3, comma 1, presentata dalla Provincia autonoma di Trento non condizionante il conseguimento dell'intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

Art. 1

1. La presente intesa stabilisce:

- a) le finalità dei progetti per lo sport di cittadinanza, come descritte al successivo articolo 2;
- b) la misura delle quote del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui alle premesse, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività promosse dalla Amministrazione Centrale, dalle Regioni e dalle Province Autonome e dal sistema delle autonomie locali, ed i criteri di impiego di tali quote;
- c) le modalità e gli strumenti per la comunicazione di informative sui progetti finanziati dal Fondo e sulla loro attuazione.

Art. 2

1. Il Fondo per lo sport di cittadinanza costituisce strumento per il riconoscimento del valore sociale della pratica sportiva ed è destinato a finanziare i progetti volte a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza ed a favorire la pratica sportiva per tutte e per tutti.

2. Si intendono per progetti di "Sport di cittadinanza" quei progetti afferenti l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
- b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
- c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;
- d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
- e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
- f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Art. 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 il Fondo è destinato:

a) nella misura del 50% a favore delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione di progetti nell'ambito della programmazione regionale;

b) nella misura del 50% per l'attuazione di progetti di valenza nazionale e per la costituzione e per le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva. Nell'ambito di tale misura una quota del 10% è destinata annualmente, con appositi atti di intesa istituzionale, all'attuazione di progetti di cui al precedente articolo 2 proposti dalla rappresentanza dei Comuni e delle Province. Per la costituzione e le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva, anche in relazione e a supporto dell'attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, sono stanziati 1 milione di euro per il 2008, 2,5 milioni di euro per il 2009 e 2,5 milioni di euro per il 2010.

2. Le risorse di cui al comma 1 punto a) sono ripartite secondo i criteri che saranno stabiliti previo accordo tra Regioni e Province autonome.

3. Al fine di favorire la complementarietà e la migliore integrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie e nel raggiungimento degli obiettivi indicati, le Amministrazioni individuano meccanismi di comunicazione relativi all'andamento delle iniziative nazionali, regionali e/o locali da attuarsi con il finanziamento del Fondo.

Art. 4

1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sono proposti dalle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con finalità di carattere prevalentemente sportivo.

2. Potranno essere finanziate iniziative a carattere nazionale proposte da soggetti diversi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, sempreché pienamente coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, per un ammontare complessivo non superiore al 3% della quota nazionale.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta